

Codice pratica:

Decreto numero 520

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTO il D.L. 21.4.1995 nr. 120 convertito nella Legge 21.6.1995 nr. 236;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, nr. 509, come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTA Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 e s.m.i., ed in particolare degli articoli 6 (Consulta Regionale degli Studenti) e 20 (Organi dell'Azienda);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012;

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, Prot. n. 9621 del 7.6.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'esito delle elezioni studentesche per il biennio accademico 2015/2016, 2016/2017, (Decreto di proclamazione degli eletti n. 216 del 07.06.2016), per le quali non sono risultati eletti per mancanza di candidature i rappresentanti degli Studenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (Consiglio di Dipartimento e Conferenza degli Studenti);

RITENUTO di dover garantire una rappresentanza per gli organi di Dipartimento, anche in considerazione della necessità di costituire le Commissioni Paritetiche docenti-studenti;

DECRETA

ARTICOLO 1 - Convocazione.

Sono indette, per il giorno

14 DICEMBRE 2016 (mercoledì)
(dalle ore 9,00 alle ore 17,00)

le elezioni suppletive, in forma telematica, con voto tramite postazioni apposite predisposte presso diversi locali dell'Ateneo ("chioschi"), delle rappresentanze degli studenti nei seguenti Organi:

- **Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (8 rappresentanti);**
- **Consiglio del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (10 rappresentanti);**
- **Conferenza degli Studenti (un rappresentante per il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e un rappresentante per il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche);**

per il biennio accademico 2015/2016, 2016/2017 (residuo periodo).

Le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle operazioni di voto (dopo le ore 17,00 di mercoledì 14 dicembre) presso apposito seggio di scrutinio costituito presso il Campus di Via Giuseppe Campi, 103, Modena.

ARTICOLO 2 - Dell'elettorato attivo e passivo.

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando (**17 ottobre 2016**), risultino regolarmente iscritti **per l'anno accademico corrente**, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, limitatamente alla Conferenza degli Studenti, agli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche. **Gli aventi diritto al voto non ancora inclusi nelle liste elettorali potranno esercitare il proprio diritto di voto fornendo la prova alla Commissione Elettorale Centrale dell'avvenuta iscrizione nei termini mediante l'esibizione dell'originale della ricevuta di versamento delle tasse universitarie alla data del 17 ottobre 2016 per l'anno accademico corrente. A tal fine, gli interessati, per essere ammessi al voto, dovranno contattare la Commissione Elettorale Centrale all'indirizzo email: commissione_elettorale_centrale@unimore.it.**

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Regolamento Elettorale di Ateneo, i rappresentanti degli studenti iscritti a Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione nei rispettivi Consigli di Dipartimento sono eletti a seguito di apposite e separate elezioni, indette all'interno del Dipartimento e, pertanto, ad essi non spettano elettorato attivo e passivo, limitatamente alla rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento, nelle presenti elezioni.

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando (**17 ottobre 2016**), risultino regolarmente iscritti **per l'anno accademico corrente, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso**, ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, limitatamente alla Conferenza degli Studenti, agli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e al Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche. Si richiama quanto deliberato dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta del 13.4.2012: *“la locuzione “per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso” si intende riferita a un singolo e specifico corso dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Perciò non saranno ritenuti candidabili gli studenti che, dopo rinuncia agli studi o decadenza, si sono nuovamente iscritti allo stesso determinato corso di Studio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, mentre saranno candidabili gli studenti che, dopo rinuncia o decadenza, si sono iscritti ad un diverso corso di studio. Si ritiene, altresì, che non abbia carattere ostativo la pregressa iscrizione presso un diverso Ateneo.”*

ARTICOLO 3 - Liste degli elettori.

1. La lista degli elettori, in ordine alfabetico, sarà pubblicata almeno 20 giorni prima delle votazioni sul sito web dell'Ateneo, all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, con accesso controllato. Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso amministrativo, anche ai fini di eventuali integrazioni o rettifiche che li riguardino, **entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse**, indirizzato al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, all'indirizzo commissione_elettorale_centrale@unimore.it; la Commissione Elettorale Centrale deciderà in via definitiva **entro e non oltre i successivi cinque giorni**. La mancata presentazione del gravame nei termini sopra indicati ne comporta la sua irricevibilità.

ARTICOLO 4 - Liste dei candidati.

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono con sistema proporzionale a liste concorrenti.

2. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed eventualmente da un simbolo.

3. La presentazione e la sottoscrizione delle liste avverrà con **procedura informatica (on line)**, secondo modalità che saranno rese note con avviso pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> . Il termine per la presentazione delle liste, corredate di denominazione e simbolo, dell'elenco dei candidati per ciascun organo (inseriti dal presentatore della lista e successivamente validati dai candidati stessi) e a seguire delle sottoscrizioni a sostegno è fissato a **MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016, ORE 12,00.** **Il presentatore della lista non potrà essere a sua volta candidato, ma dovrà godere dell'elettorato attivo per l'elezione per cui effettua l'inserimento (per diversi Dipartimenti/Corsi di Studio saranno quindi richiesti diversi presentatori).** Si precisa che l'inserimento dovrà avvenire con il seguente ordine:

- 1) inserimento, da parte del presentatore, della **lista** con denominazione ed eventualmente simbolo;
- 2) inserimento dei candidati da parte del presentatore della lista. La candidatura dovrà essere successivamente validata dal candidato stesso;
- 3) **chiusura della lista** da parte del presentatore;
- 4) soltanto dopo l'avvenuta chiusura della lista, inserimento delle **sottoscrizioni a sostegno** da parte dei firmatari.

Il termine finale dell'intera procedura di inserimento, si ripete, è fissato a **MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016, ORE 12,00.**

4. Si riportano di seguito le **regole relative alle candidature**:

- a) ciascun candidato dovrà essere titolare dell'elettorato passivo per l'organo per cui si candida;
- b) nessun candidato può essere presentatore della lista alla quale appartiene;
- c) nessun candidato può sottoscrivere la lista alla quale appartiene;
- d) ogni candidato può presentarsi per uno o più organi, ma soltanto per la medesima lista;
- e) le candidature devono essere inserite dal presentatore di lista e successivamente validate dallo stesso candidato, secondo procedura telematica, e una volta rese non saranno modificabili dal candidato. Resta comunque salvo il diritto del candidato a rinunciare alla candidatura, con dichiarazione apposita da inviarsi alla Commissione Elettorale Centrale, all'indirizzo: commissione_elettorale_centrale@unimore.it .
- f) il numero di candidati per ogni organo non deve essere inferiore a tre, se il numero degli eligendi è superiore a tre, e non inferiore al numero degli *eligendi* se quest'ultimo è pari o inferiore a tre;

5. Regole per la sottoscrizione delle liste:

- a) il sottoscrittore deve essere titolare dell'elettorato attivo;
- b) il sottoscrittore non può essere anche candidato della lista alla quale appartiene;
- c) il numero minimo di sottoscrizioni è pari a: **10** per la Conferenza degli Studenti e i Consigli di Dipartimento;
- d) non è possibile sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla per il medesimo organo;

6. OGNI IRREGOLARITA' NEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO PORTERÀ ALL'ESCLUSIONE DEL SOGGETTO O DELLA LISTA CUI L'IRREGOLARITÀ STESSA E' RIFERIBILE, PER UN SINGOLO ORGANO O PER TUTTI GLI ORGANI, A SECONDA DELLE FATTISPECIE, TENUTO CONTO DELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

7. **Non oltre i due giorni (lavorativi) successivi dal termine di chiusura per le sottoscrizioni a favore, la Commissione Elettorale Centrale valuterà ed ammetterà le liste presentate, ovvero richiederà modifiche al presentatore nel termine perentorio di tre giorni naturali e consecutivi dall'invito** - della denominazione o sigla ed eventualmente simbolo della lista, qualora essi risultino identici o confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza.

8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore con affissione agli Albi di Ateneo almeno venti giorni naturali e consecutivi prima della data delle elezioni, nonché mediante manifesti e pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla. Avverso le liste dei candidati i presentatori delle liste possono presentare ricorso amministrativo **entro e non oltre le ore 12,00 del quarto giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione agli Albi di Ateneo**, indirizzato al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, all'indirizzo: commissione_elettorale_centrale@unimore.it; la Commissione Elettorale Centrale decide in via definitiva entro il giorno successivo alla scadenza di detto termine. La mancata presentazione del gravame nei termini sopra indicati ne comporta la sua irricevibilità.

ARTICOLO 5 - Propaganda elettorale.

1. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata dalla Commissione Elettorale Centrale. L'Università riserva appositi spazi per manifesti (è vietata l'affissione libera di manifesti sulle pareti esterne ed interne dell'Ateneo, pena la loro rimozione a cura e spese dei diretti interessati) e aule per assemblee, nonché una pagina *web* dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.

2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nei giorni in cui esse si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nei locali universitari e nelle immediate vicinanze o mediante l'uso della posta elettronica; la violazione della suddetta prescrizione in merito al silenzio elettorale costituisce illecito rilevante sul piano disciplinare.

3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi ed ai metodi sanciti nella Costituzione, nonché ai principi di cui al Codice Etico, approvato con delibera del 31/03/2009 (Prot.n. 7310 del 02/04/2009) e s.m.i., consultabile alla pagina *web*: <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

ARTICOLO 6 - Postazioni e modalità di voto.

1. Gli studenti **potranno votare ESCLUSIVAMENTE** tramite le stazioni di voto ("chioschi") che saranno rese disponibili presso vari locali dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, Biblioteche) e utilizzabili dagli elettori **nei giorni ed orari indicati**. Non sarà possibile esprimere il proprio voto tramite un normale PC.

2. L'elenco delle postazioni di voto utilizzabili ed ogni altra utile indicazione sarà tempestivamente pubblicata alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.

ARTICOLO 7– Avvertenze

1. Si richiama l'attenzione di tutti i presentatori di lista, candidati ed elettori sulla estrema importanza dell'osservanza delle norme relative alle corrette modalità di svolgimento delle elezioni telematiche da remoto tramite Internet.

Si avverte che **comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e**

libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili, oltre che sul piano disciplinare, anche penalmente.

2. Dal punto di vista disciplinare, si applicheranno ai trasgressori le sanzioni di cui all'articolo 16, RDL 20 giugno 1935, n.1071.

ARTICOLO 8 – Cautele adottate a tutela della libertà e personalità dell'esercizio del diritto di voto

1. Allo scopo di disincentivare eventuali comportamenti scorretti, sono adottate le seguenti misure di cautela, in collaborazione con CINECA, che fornisce il sistema di voto di cui alle presenti elezioni:

- a. - l'avvenuto esercizio del voto da parte di ogni singolo elettore sarà comunicato tempestivamente tramite posta elettronica alla Commissione Elettorale Centrale, presieduta dal Presidente del Tribunale di Modena, che potrà operare pertanto un costante monitoraggio;
- b. - il software di voto prevede uno svincolo della pagina web rappresentante l'espressione del voto (schermata in cui appare il nome della lista o del candidato individuato) da quella di conferma del voto espresso (schermata di voto avvenuto in cui non compare il nominativo votato). In tal modo eventuali stampe o fotografie dell'espressione del voto non varranno a comprovare la definitiva e irretrattabile scelta effettuata e non costituiranno esibizione della prova di voto;
- c. - il software di voto, nel chiedere conferma dell'identità dell'elettore, conterrà altresì un invito ad accettare le specifiche modalità di voto, che l'elettore sarà tenuto a confermare per poter procedere alla votazione.

ARTICOLO 9 – Preferenze esprimibili.

1. Per la Conferenza degli Studenti (un rappresentante per ciascun Dipartimento), l'elettore può esprimere **un solo voto** di preferenza.

2. Per i Consigli di Dipartimento l'elettore può esprimere:- - **due** preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da sei a otto; - **tre** preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da nove a undici.

ARTICOLO 10 - Commissione Elettorale Centrale

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal citato Regolamento.

2. La Commissione Elettorale Centrale si riunisce **entro tre giorni naturali e consecutivi** dalla conclusione delle operazioni di scrutinio e provvede, **entro sette giorni naturali e consecutivi** dalla suddetta riunione, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione all'albo dell'Università, nonché sul sito all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/elezioni.html> . Tale pubblicazione avrà valore ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 11 - Criteri di attribuzione delle rappresentanze.

1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;

- b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due e così di seguito, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
 - f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
2. Si rimanda a quanto disposto dal precedente art. 5 relativamente agli iscritti ai Corsi di Area Medica e Sanitaria.
3. Si precisa che, nel caso di insufficienza numerica dei candidati di una lista rispetto ai seggi teoricamente spettanti, si applicherà per analogia la disposizione di cui all'art. 73, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ("Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti."), tenuto conto che la normativa sulle elezioni degli Enti Locali (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) è richiamata anche all'art. 1 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

ARTICOLO 12 - Gravame amministrativo contro i risultati.

1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso amministrativo al Senato Accademico tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: rettore@pec.unimore.it **entro e non oltre quattro giorni lavorativi** dalla pubblicazione dei risultati elettorali mediante affissione agli Albi dell'Ateneo. Tale pubblicazione avrà valore ad ogni effetto di legge, nonché ai fini della decorrenza dei termini processuali d'impugnazione davanti all'A.G.A.
2. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi **quattro giorni lavorativi**. Trascorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone l'immediata pubblicazione mediante affissione sugli Albi dell'Ateneo; Dei risultati sarà data altresì pubblicazione sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.

ARTICOLO 13 - Decorrenza e durata del mandato

1. Le rappresentanze elette entreranno effettivamente in carica al momento della nomina, con contestuale decadenza delle rappresentanze uscenti.
2. Il mandato nell'ambito del medesimo Corso di Studio ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta. Il mandato cessa, di norma, con la proclamazione degli eletti nella consultazione successiva

ARTICOLO 14 - Sostituzione delle rappresentanze studentesche.

1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla lista di appartenenza fino all'esaurimento dei non-

eletti. Qualora non sia possibile scorrere la graduatoria dei non eletti, valutato il periodo di mandato ancora da espletarsi, l'Università potrà procedere ad elezioni suppletive.

2. Coloro che risultino eletti ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono state bandite le elezioni.

3. I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono ancora in carica fino a 21 giorni dalla data di apertura delle immatricolazioni, a condizione che presentino domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dai commi precedenti.

ARTICOLO 15 - Validità delle elezioni.

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti debbono svolgersi tutte contestualmente.

2. Per la validità delle elezioni degli studenti non è previsto alcun *quorum* di votanti.

ARTICOLO 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento Elettorale di Ateneo, consultabile alla pagina:
<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> .

ARTICOLO 17 Informazioni

1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, tel. 059 2058355; e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

ARTICOLO - 18 Foro competente

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

ARTICOLO 19 - Pubblicità

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, 17.10.2016
Prot. n. 136131

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)